

CRON. n. 8367.

SENT. n. 638/08

R.G. n. 3211/06

REP. n. 1443.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Depositata in data
14 MAG. 2009
IL CANCELLIERE



IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza nella causa civile in primo grado iscritta al n° 3211/06 del R.G.A.C.C. vertente tra:

SANMARCO di Massimini Domenico & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e **Massimini Domenico** in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Piscione come da procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Montesilvano Corso Umberto 188

- Parti opponenti -

Contro

Banca di Roma S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio come da procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla al Mare Salita San Franco n. 14

- Parte opposta -

verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l'atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentiti all'odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La società SANMARCO di Massimini Domenico & C. S.a.s. quale correntista ed il Massimini Domenico in proprio quale fideiussore, hanno chiesto, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 803/06, notificato il 19.6.2006 nei confronti della Banca di Roma S.p.a., dichiararsi: A) l'inammissibilità/improcedibilità ed improponibilità del decreto opposto, B1) la nullità del contratto di conto corrente n. 750140/31 non stipulato in forma scritta o quanto meno la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, B2) con riguardo alla nota 21.6.2001 a firma della SANMARCO, la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, B3) che nulla è dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di interessi sugli stessi maturati, B4) l'applicazione di interessi usurari, B5) la nullità della clausola di cui alla nota 21.9.2001 che parametrizza gli interessi dal 1.1.2006 al tasso del Prime Rate ABI in quanto derivante da accordo di cartello, B6) la nullità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile Massimini Domenico. Accertare, così, anche in via riconvenzionale, il saldo del conto, operando le eventuali compensazioni e condannando la Banca a quanto dovuto come residuo con interessi e rivalutazione, o, in caso di saldo positivo per l'istituto di credito, ricondurre le richieste di quest'ultimo nei limiti di legge. Sempre in via riconvenzionale condannare la banca al risarcimento dei danni per non aver potuto disporre di maggior risorse finanziarie da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.

Il Banco di Roma S.p.a. ha contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

Il decidente ha quindi reso sentenza parziale, risolvendo diverse questioni preliminari di rito e di merito sollevate dalle parti, e sulla base di quest'ultima decisione ha proceduto ad accertamento contabile per stabilire il rapporto di dare-avere tra le parti.

Espletata la CTU e disposta una successiva integrazione dei quesiti, la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione.

Ciò premesso, ritiene il decidente che l'opposizione proposta debba trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.

Occorre tornare innanzitutto a ribadirsi che la domanda riconvenzionale principale degli opposenti -accettando, con decorrenza dal 31.3.1995, la nullità del contratto di conto corrente e di diverse clausole legate alla scrittura privata

21.6.2001- va qualificata quale domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente, domanda estesa anche all'altro c/c accessorio 722006/92; domanda alla quale è strettamente connessa la stessa richiesta formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo della banca convenuta che, sulla base del saldo risultante dall'estratto conto riassuntivo ex art. 50 Dlgs. 385/93, ha chiesto la condanna del correntista e del fideiussore al pagamento in solido dell'importo di euro 358.685,20 oltre interessi dal 1.1.2006 al tasso del Prime Rate ABI del 7,125% e spese del giudizio monitorio.

Ora, all'esito degli accertamenti contabili, va in primo luogo, proprio con riguardo al conto accessorio 722006/92 indicato dagli opposenti, rilevare che detto conto va considerato autonomo rispetto a quello n. 750140/31, attese le conclusioni positive cui è giunto il consulente del giudice secondo i criteri stabiliti con la sentenza non definitiva in atti.

Il CTU ha, infatti, avuto modo di accertare, come dedotto dagli opposenti e già compreso dal giudicante ad un primo esame della contabilità, che le condizioni applicate dalla banca, a partire dai saggi degli interessi passivi, sono state diverse da quelle del conto corrente ordinario ed il conto è stato gestito dall'istituto come un regolare conto corrente, pur con la particolarità che gli oneri e le competenze bancarie, una volta determinate in modo autonomo nel conto anticipi, confluivano sull'altro conto, per giunta così sommandosi gli interessi calcolati nell'uno agli interessi calcolati nell'altro, così incrementando il saldo passivo del cliente (vedasi in particolare chiarimenti alla CTU pag. 3).

Stando così le cose ne risulta inficiato lo stesso decreto ingiuntivo ottenuto e richiesto dalla Banca di Roma, decreto fondato esclusivamente sul conto corrente principale e relativo estratto di salda-conto, nulla avendo l'ingiungente riferito in merito all'altro conto anticipi -che pur dotato nella specie, lo si ribadisce, di una inevitabile autonomia secondo i criteri indicati nella sentenza non definitiva e positivamente accertati dal CTU, con tutte le ulteriori conseguenze contabili legate all'assenza al riguardo di pattuizioni scritte- era comunque nel suo esito finale di natura accessoria poiché destinato a confluire nel conto principale ed, in quanto tale, da non poter essere omesso dall'istituto di credito nella domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.

Il decidente non può neppure esimersi a questo proposito dall'osservare che la Banca di Roma non ha neppure ottemperato

C
O
N
T
I
S
B
F

al deposito di quegli estratti legati al conto 722006/92 di cui era stata dall'Ufficio ordinata l'esibizione e che hanno reso inevitabilmente incompleta la ricostruzione del consulente su questo versante.

Quel che in ogni caso è risultato certo è che, come rilevato dal CTU, la banca ha, con il sistema del doppio conto, provveduto ad una indebita moltiplicazione degli interessi passivi.

Nel merito della consulenza va osservato che l'articolata ed analitica ricostruzione contabile operata dal perito è pienamente da condividersi, laddove le obiezioni mosse alla stessa dal CT di parte convenuta con la memoria del 28.7.2008 appaiono ormai superate, sia dalle considerazioni che il CTU ha svolto nei chiarimenti depositati il 30.9.2008 ed a cui il giudicante si riporta integralmente, sia dall'integrazione peritale disposta con riguardo al saldo finale comunque inevitabilmente unico dei due conti ed alla disposta ulteriore verifica del tasso-soglia a seguito delle deduzioni di parte opposta.

Ebbene, proprio in merito alla violazione della Legge 108/96 il CTU con l'integrazione del 5.5.2009 ha effettuato due calcoli alternativi, inserendo nel conteggio le sole cms oppure anche gli interessi aggiuntivi del conto anticipi.

A parere del decidente corretta è la seconda soluzione che comprende entrambe dette voci nel calcolo, così che il tasso-soglia risulta superato nel 1° trimestre 2002, dal 2° trimestre 2002 al 2° trimestre 2004 e poi ancora nel 1° trimestre 2005 (vedasi Prospetto n. 6 bis).

Tale scelta, prescindendo dalla nota non vincolante circolare della Banca d'Italia, scaturisce dal chiaro disposto dell'art. 644 c.p. che, per la determinazione del tasso di interesse usurario, dispone di tener conto "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese...", cioè di qualsiasi remunerazione che entra a far parte dei costi che l'istituto di credito addebita al cliente e costituisce in definitiva il prezzo che il correntista paga per ottenere il prestito di denaro e non vi è dubbio che sia le cms che gli interessi autonomamente calcolati sul conto anticipi e destinati a sommarsi agli altri del conto principale rappresentano parte del prezzo corrisposto dalla SANMARCO per i prestiti di denaro ricevuti tramite conto.

Ovviamente non sono dovuti alla banca interessi passivi per i trimestri ove vi è stato superamento del tasso soglia, atteso quanto disposto dall'art. 644 c.p..

V
S
C
R
A

Si impone di conseguenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

Dalle risultanze della CTU ne consegue che, decurtato dal saldo contabile al 31.12.2005 per euro 356.103,54, euro 54.131,11 per interessi, euro 16.076,98 per cms ed euro 1.298,63 per spese, importi non dovuti in relazione al conto 750140 nonché euro 11.213,87 per interessi e euro 2.191,02 per cms e spese non dovuti in relazione al conto anticipi, nonché detratti gli interessi usurari per i periodi su indicati, il saldo finale a favore della Banca di Roma S.p.a. è di euro 149.841,38.

Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la società SANMARCO ed il Massimini Domenico in proprio quale fideiussore (con la sentenza parziale il relativo contratto di fideiussione è stato ritenuto legittimo) vanno condannati in solido al pagamento della somma su indicata. Quanto agli interessi di mora convenzionalmente parametrati al Prime Rate ABI, se pur collocati a determinazione rimessa all'associazione di categoria degli istituti di credito, è comunque misura oggettivamente determinabile in base alle indicazioni provenienti da detta associazione, per cui non vi è ragione per ritenerlo in contrasto con l'art. 1284, 2° comma c.c.. Di qui l'obbligo alla corresponsione di detti interessi a decorrere dal 1.1.2006 nella misura indicata del 7,125% annuo.

Non resta che affrontare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dagli opposenti, tenendo presente che, perchè la stessa possa essere presa in considerazione, è necessaria l'esistenza di un saldo positivo per la società correntista, presupposto indispensabile di quella *mancata disponibilità di maggiori risorse finanziarie* determinativa del danno, che possa dar luogo alla pretesa liquidazione anche equitativa dello stesso ad opera del decidente. Circostanza che nella specie non si è verificata, permanendo un debito a carico della SANMARCO. Del resto, va rilevato che, tenuto conto delle articolazioni istruttorie di parte opponente, nulla è stato dedotto né si è inteso provare in merito all'esistenza ontologica di un danno per gli opposenti in grado di dar luogo alla pretesa liquidazione anche equitativa dello stesso ad opera del decidente; non essendo certo all'uopo sufficiente le valutazioni fornite dagli stessi in ordine al valore della società, delle quote sociali del Massimini e della consistenza patrimoniale di detti soggetti.

Pertanto la suddetta domanda va rigettata.

In merito alle spese, ritenuto nulla dovuto per quelle del decreto ingiuntivo alla luce delle considerazioni sopra svolte

in punto di mancata allegazione del conto anticipi, occorre tener conto, per un verso, dell'accoglimento della maggior parte delle eccezioni sollevate dagli opposenti, per altro verso, oltre al rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di fidejussione sollevata dal Massimini e della domanda riconvenzionale di risarcimento danni sollevata da entrambi gli opposenti, non può essere trascurata la condanna degli stessi al pagamento di un saldo finale di conto comunque di rilevante importo a favore della banca opposta, rispetto ad un dedotto preteso saldo positivo per il correntista rivelatosi infondato. Di qui la compensazione delle spese nella misura del 70%, ponendosi le rimanenti a carico degli opposenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da **SANMARCO di Massimini Domenico & C. S.a.s.** e **Massimini Domenico** in proprio nei confronti della **Banca di Roma S.p.a.** con atto di citazione notificato in data 19.6.2006, respinta ogni altra istanza od eccezione, così provvede, :

- **revoca** il decreto ingiuntivo opposto,
- **condanna** la **SANMARCO di Massimini Domenico & C. S.a.s.** ed il **Massimini Domenico** al pagamento a favore della **Banca di Roma S.p.a.**, quale saldo di conto corrente, della somma di **euro 149.841,38**, oltre gli interessi convenzionali di mora nella misura del 7,125% dalla data dell'1.1.2006 al saldo,
- **dichiara** compensate nella misura del 70% le spese del presente giudizio tra le parti, con **condanna** della **SANMARCO di Massimini Domenico & C. S.a.s.** e del **Massimini Domenico** al pagamento in favore della **Banca di Roma S.p.a.** delle restanti spese che liquida per l'intero, salvo quanto da compensare, in complessivi **Euro 18.000,00**, di cui **Euro 4.500,00** per diritti ed **Euro 13.500,00** per onorari di avvocato, oltre il 10% ex art. 15 tariffa forense, CPA 2% e IVA 20% su diritti e onorari come per legge; spese di CTU da porsi al 70% a carico di parte opponente e per la restante parte a carico di parte opposta.

Ordina la trasmissione degli atti in copia alla Procura della Repubblica di Pescara.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 14.5.2009

Depositato in Cancelleria

14 MAG. 2009

Il CANCELLIERE
Domenico Lopez

Il Giudice Unico

Dott. Angelo Bozza

Angelo Bozza